

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 FEBBRAIO 2021, N. 214

Proposta di perimetrazione ai fini della modifica di zone di protezione della fauna selvatica e oasi del territorio di Rimini. (articolo 19 della legge regionale n. 8 del 15 febbraio 1994 e ss.mm.ii., recante "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria")

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamate:

- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche e integrazioni e in particolare l'art. 10 della medesima a norma del quale l'intero territorio agro-silvo-pastorale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale di altre specie e per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio, nonché i seguenti commi del predetto articolo:

- il comma 3 secondo cui il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione è destinato per una quota dal 20% al 30% a protezione della fauna selvatica e che nelle predette percentuali sono ricompresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni;

- il comma 4 secondo il quale il territorio di protezione comprende, tra l'altro, le Oasi di protezione (Oasi) e le Zone di ripopolamento e cattura (ZRC);

- i commi 7 e 10, secondo i quali, ai fini della pianificazione generale, compete rispettivamente alle Province la predisposizione dei relativi piani faunistico-venatori ed alle Regioni il coordinamento di detti piani, secondo criteri di omogeneità fissati dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, ora ISPRA;

- il comma 8 secondo il quale i piani faunistico-venatori comprendono, tra l'altro, le Oasi e le ZRC;

- il comma 9 il quale prevede che ogni zona vincolata dovrà essere indicata da tabelle perimetrali, secondo disposizioni impartite dalle Regioni, apposte a cura dell'ente, associazione o privato che sia preposto o incaricato alla gestione della singola zona;

- i commi da 13 a 16 che disciplinano l'iter amministrativo per la determinazione del perimetro delle zone da vincolare;

- la Legge Regionale 15 febbraio 1994 n. 8 recante "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" e successive modifiche e integrazioni;

- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014 n. 56, ed in particolare l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni ammi-

nistrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

Viste le seguenti deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 2185 del 21 dicembre 2015 con la quale si è provveduto, tra l'altro, ad istituire dal 1 gennaio 2016, presso la Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie, i Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca per ciascun ambito provinciale a fronte delle nuove funzioni di competenza regionale definite dagli artt. 36-43 della citata L.R. n. 13/2015;

- n. 2230 del 28 dicembre 2015 con la quale, tra l'altro, è stata fissata al 1 gennaio 2016 la decorrenza delle funzioni amministrative oggetto di riordino ai sensi dell'art. 68 della predetta L.R. n. 13/2015 tra le quali quelle relative al settore "Agricoltura, protezione della fauna selvatica, esercizio dell'attività venatoria, tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, pesca marittima e maricoltura";

Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie di cui alla citata Legge Regionale n. 13/2015 ha imposto una revisione dell'intero articolato della citata Legge Regionale n. 8/1994;

Vista la Legge Regionale n. 1 del 26 febbraio 2016, "Modifiche alla Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" in attuazione della Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", con la quale si è proceduto ad una razionalizzazione della materia in relazione all'accentramento a livello regionale dell'esercizio di tali funzioni sopra esplicitato;

Visti, altresì, come modificati dalla citata Legge Regionale n. 1/2016:

- l'art. 5 della sopracitata Legge Regionale n. 8/1994, recante "Piano faunistico-venatorio regionale", il quale dispone:

- al comma 1 che l'Assemblea legislativa, su proposta della Giunta, approva il piano faunistico-venatorio regionale di durata quinquennale elaborato con riferimento alla Carta delle vocazioni faunistiche, ai contenuti indicati dall'art. 10, comma 8, della legge statale, nonché alla legge 6 febbraio 2006, n. 66 (Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa) e al piano territoriale regionale;

- al comma 2, lett. d), che il piano faunistico-venatorio regionale riguarda, tra l'altro, la destinazione ad uso faunistico-venatorio del territorio agro-silvo-pastorale regionale e il limite minimo di superficie, comprendente anche le aree dei parchi regionali e nazionali, da destinare alle zone di protezione;

- l'art. 19 della Legge Regionale n. 8/1994, recante "Zone di protezione della fauna selvatica", che attribuisce alla Regione le competenze in merito, con esclusione delle attività di vigilanza assicurate dalle Province e dalla Città metropolitana di Bologna, e definisce le finalità di dette zone, stabilendo in particolare:

- al comma 2 che le “Zone di ripopolamento e cattura (ZRC)” sono destinate ad affermare e incrementare la riproduzione migratorie, a determinare, mediante l’irradiazione naturale, il ripopolamento dei territori contigui, a consentire mediante la cattura di selvaggina stanziale immissioni integrative negli ATC o il reinserimento in altre zone di protezione;

- al comma 4 che l’estensione di ogni zona di protezione deve essere rapportata al ciclo biologico della specie di preminente interesse gestionale ed alle esigenze di attuazione della pianificazione faunistico-venatoria, entro i limiti complessivi di superficie indicati nel sopraccitato art. 10, comma 3, della Legge n. 157/1992;

- ai commi 5 e 6, nel disciplinare l’iter amministrativo che la Regione deve svolgere per formalizzare la proposta di istituzione, rinnovo e modifica delle zone di protezione, che:

- la proposta di perimetrazione sia notificata ai proprietari o conduttori dei fondi mediante deposito presso la sede dei Comuni territorialmente interessati, nonché mediante affissione di apposito manifesto nei Comuni e nelle frazioni o borgate interessati, su cui deve essere chiaramente specificata, a cura dei Comuni, la data di deposito. È altresì trasmesso alle organizzazioni professionali agricole provinciali e locali;

- avverso detto provvedimento i proprietari o conduttori interessati possono proporre opposizione motivata, secondo le modalità di cui all’art. 10, comma 14 della citata Legge n. 157/1992, entro settanta giorni dalla data di deposito. Decorso tale termine, ove non sia stata presentata opposizione motivata dei proprietari o conduttori costituenti almeno il quaranta per cento della superficie che si intende vincolare, la Regione provvede all’istituzione della zona di protezione. La Regione può destinare le zone non vincolate per l’opposizione dei proprietari o conduttori di fondi ad altro uso nell’ambito della pianificazione faunistico-venatoria del territorio;

- al comma 7, che la Regione provvede alla gestione delle zone di protezione della fauna mediante la tutela o il recupero degli habitat delle specie di interesse gestionale, l’assistenza tecnica, la protezione delle colture agricole ed il contributo per gli eventuali danni, gli interventi di promozione della conservazione o dell’incremento delle specie programmate e la disciplina per l’accesso;

- al comma 7 bis, che le attività di vigilanza sulle zone di protezione della fauna sono demandate alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

- al comma 9 che il vincolo di destinazione delle zone di protezione non può essere revocato se non al termine della stagione venatoria e previo recupero della fauna selvatica presente mediante la cattura ovvero l’allontanamento con mezzi ecologici;

- l’art. 24 della L.R. n. 8/1994, il quale dispone che i confini delle zone di protezione della fauna selvatica sono delimitati con tabelle di colore giallo, recanti la specificazione in carattere nero dell’ambito di protezione;

Richiamata la “Carta delle Vocazioni Faunistiche della Regione Emilia-Romagna” di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 1036/1998, così come modificata con deliberazioni dell’Assemblea Legislativa n. 122/2007 e n. 103/2013;

Dato atto che con riferimento alla citata Carta delle Vocazioni Faunistiche della Regione Emilia-Romagna è stato elaborato il “Piano faunistico-venatorio regionale dell’Emilia-Romagna 2018-2023, (Proposta della Giunta regionale in data 23 luglio 2018, n. 1200)” approvato con deliberazione dell’Assemblea

Legislativa n. 179 del 6 novembre 2018, di seguito PFVR 2018-2023, che in particolare:

- al punto 1.4.2 – parte prima - compie un’analisi degli istituti faunistici con finalità pubblica presenti nel territorio regionale, dedicando ad ogni tipologia un paragrafo descrittivo di estensione e distribuzione, riportando anche i dati gestionali, ove esistenti. Da detta analisi risulta, tra l’altro, che:

- le Zone di Ripopolamento e cattura (ZRC):

a. sono normativamente finalizzate all’incremento e alla riproduzione naturale delle specie selvatiche autoctone, a favorire la sosta e la riproduzione delle specie migratorie, a determinare, mediante l’irradiazione naturale, il ripopolamento dei territori contigui, a consentire la cattura delle specie cacciabili per immissioni integrative negli ATC o il reinserimento in altre zone di protezione;

b. sono caratterizzate dalla presenza di UTO 1 per l’85% circa del proprio territorio e dall’UTO 2 per il 13%; la presenza di UTO 3 è pari solo al 2%;

c. il contesto ambientale del 92% delle ZRC è definito da una sola UTO, mentre il restante 8% da due (UTO 1 e 2, oppure UTO 2 e 3);

d. sono uno strumento di forte gestione attiva, in particolare per quanto riguarda le finalità di ripopolamento mediante irradiazione naturale e la possibilità di cattura delle specie cacciabili per immissioni integrative negli ATC o il reinserimento in altre zone di protezione;

- al punto 3 - parte seconda - recante “PIANIFICAZIONE DELL’ASSETTO TERRITORIALE E PREVISIONI GESTIONALI”, stabilisce i seguenti macro-obiettivi di pianificazione rispetto agli istituti faunistici con finalità pubblica:

- raggiungimento della compatibilità tra presenza ed abbondanza della fauna selvatica e le attività antropiche (comparto agro-forestale e viabilità);

- organizzazione territoriale e la gestione dei diversi Istituti in funzione del raggiungimento dell’obiettivo di uniforme impostazione della gestione faunistico-venatoria regionale;

- revisione degli istituti faunistici con finalità pubbliche anche allo scopo di verificarne la coerenza con le Unità Territoriali Omogenee (UTO) che suddividono il territorio regionale sulla base delle caratteristiche ambientali e di uso del suolo, rimodellandone inoltre i confini;

Atteso che la revisione degli istituti faunistici di che trattasi necessita di approfondite analisi tecniche anche sull’assetto esistente, come di seguito specificato:

- per quanto riguarda le ZRC occorre:

- valutare la vocazione ambientale per le due specie oggetto non solo di tutela ma anche di gestione attiva all’interno di questi istituti, cioè quasi esclusivamente lepore e fagiano, tenuto conto che il Comprensorio faunistico C1 è considerato il comparto preferenziale ad ospitare ZRC finalizzate all’incremento di lepore e fagiano a scopo sia di cattura sia di irradiazione e che nel Comprensorio faunistico C2 si osserva un progressivo decremento dell’idoneità per il fagiano, e la presenza di aree a medio-alta vocazionalità per la lepore, fattore che raccomanda di prevedere ZRC di ridotte dimensioni (massimo 400 ettari) finalizzate unicamente all’irradiazione, con un tasso interno di boscosità inferiore al 20% della SASP totale;

- privilegiare la costituzione di ZRC di estensione non superiore ai 700 ettari, dislocate sul territorio in modo tale da creare

una rete di zone di protezione che permetta un efficace scambio di individui tra meta-popolazioni e massimizzi il fenomeno dell'irradiazione, senza escludere la possibilità di mantenere in essere alcune ZRC a gestione "tradizionale", garantendo la possibilità di ricorrere alle catture nel caso le condizioni lo consentano;

- prevedere programmi poliennale di gestione nei quali siano fissati gli obiettivi generali e le azioni gestionali di dettaglio e che, in particolare, contemplino: interventi di prevenzione, mitigazione e risarcimento dei danni, miglioramento e ripristino ambientale, monitoraggio demografico della fauna selvatica presente, operazioni di cattura, interventi di immissione di capi di selvaggina e piani di controllo della fauna;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1335 del 29 luglio 2019 recante "Istituzione delle zone di protezione della fauna selvatica e oasi del territorio di Rimini (articolo 19 della Legge Regionale n. 8 del 15 febbraio 1994, recante "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria)" con la quale sono state tra l'altro istituite le Zone di Ripopolamento e Cattura (ZRC) denominate "Casteldelci", "Cavallino", "Raibano di Sopra" e "Pietracuta";

Preso atto che il Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di Rimini, con nota trattenuta agli atti del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca e registrata al numero di Prot. 0094825.I del 4 febbraio 2021, ha proposto la variazione dei confini delle sopra citate ZRC descritta sinteticamente nei punti che seguono:

- la proposta di modifica dei confini delle ZRC denominate "Casteldelci", "Cavallino", "Raibano di Sopra" e "Pietracuta" sono originate dopo che la rilevazione in loco, da parte dei tecnici del Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di Rimini, ha evidenziato la presenza di alcune aree di "rimessa" permanente della specie cinghiale all'interno delle ZRC stesse;

- la presenza di tali aree di rimessa, zone boschive o arbustive in cui il cinghiale solitamente si rifugia durante le ore di inattività, non era stata rilevata in sede di istituzione delle citate ZRC in quanto la colonizzazione da parte dei cinghiali è successiva e con ogni probabilità da imputarsi al periodo di lockdown di marzo-giugno 2020, in cui gli animali in maggior misura liberi di muoversi e senza pressione venatoria ed antropica hanno potuto agevolmente colonizzare queste aree che avevano potenzialmente le caratteristiche adeguate allo scopo;

- il vigente Piano Faunistico Venatorio regionale 2018-2023 prevede per i comprensori 1 e 2, nei quali ricadono le ZRC interessate dalla proposta di modifica, l'obiettivo di "massima riduzione numerica possibile degli effettivi della specie cinghiale";

- la restituzione al territorio a gestione programmata della caccia delle porzioni territoriali delle ZRC dove sono state individuate le zone di "rimessa" del cinghiale, favorisce una gestione attiva sulla specie al fine della tutela delle attività agricole, considerate peraltro le oggettive difficoltà di organizzare ed attuare il contenimento della specie esclusivamente con azioni di controllo del cinghiale all'interno delle ZRC in questione e della complessità di operare in continuità pur con l'intervento di coadiutori abilitati;

Rilevato che, in ottemperanza ai disposti di cui all'art. 19, comma 4, della L.R. n. 8/1994 ed in attuazione dei macro-obiettivi di pianificazione sopra indicati, le modifiche proposte non variano la percentuale di aree protette del territorio di Rimini, la quale viene mantenuta inalterata tramite opportune compensazioni di territorio protetto tra le ZRC interessate dalle modifiche proposte con il presente provvedimento;

Verificata la coerenza della proposta di modifica delle citate ZRC con finalità pubblica di tutela della fauna selvatica, pervenuta dal Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Rimini alle indicazioni espresse in materia dal vigente PFVR;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla modifica dei confini delle ZRC denominate "Casteldelci", "Cavallino", "Raibano di Sopra" e "Pietracuta" nel territorio di Rimini come rappresentate nell'Allegato 1 al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo, confermando che il vincolo di protezione delle medesime, come già indicato nella citata deliberazione della Giunta regionale n. 1335/2019, sia coerente e corrispondente a quello del PFVR 2018-2023, ovvero fino al termine della stagione venatoria 2023/2024;

Ritenuto, altresì, anche alla luce della L.R. n. 13/2015 e dei provvedimenti di riordino sopra richiamati, di demandare al Responsabile del Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Rimini lo svolgimento delle fasi di notifica e di istruttoria prevista dal citato art. 19, commi 5 e 6, della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, in merito alle proposte di modifica delle ZRC di cui all'allegato 1;

Ritenuto infine di dare mandato al Responsabile del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca di provvedere alla pubblicazione sulle pagine web del Portale Agricoltura, Caccia e Pesca della cartografia di cui al predetto Allegato 1, elaborata in formato "shapefile";

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche;

Richiamata la propria deliberazione n. 111 del 25 gennaio 2021, recante "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023", ed in particolare l'allegato D, recante la nuova "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013 Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2021-2023";

Viste altresì:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 37, comma 4;

- le seguenti proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche;

- n. 468 del 10 aprile 2017 recante "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";

- n. 2013 del 28 dicembre 2020 avente ad oggetto "Indirizzi organizzativi per il consolidamento della capacità amministrativa dell'Ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato per far fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027 e primo adeguamento delle strutture regionali conseguenti alla soppressione dell'Ibacn";

- n. 2018 del 28 dicembre 2020 "Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. n. 43/2001";

- n. 3 del 5 gennaio 2021 "Proroga della nomina del respon-

sabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e nomina del responsabile per la transizione digitale regionale”;

Viste inoltre le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura ed Agroalimentazione, Caccia e Pesca, Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi
delibera

1. di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante del presente dispositivo;
2. di approvare, in attuazione del Piano faunistico-venatorio regionale dell'Emilia-Romagna 2018-2023, la proposta di perimetrazione per la modifica delle Zone di ripopolamento e cattura denominate “Casteldelci”, “Cavallino”, “Pietracuta” e “Raibano di sopra” nel territorio di Rimini, descritte e rappresentate nell'Allegato 1 della presente deliberazione del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di dare mandato al Responsabile del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca di provvedere alla pubblicazione sulle pagine web del Portale Agricoltura, Caccia e Pesca della cartografia di cui al predetto Allegato 1, elaborata in formato “shapefile”;

4. di demandare al Responsabile del Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Rimini lo svolgimento delle fasi di notifica e di istruttoria previste dal citato art. 19, commi 5 e 6, della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, in merito alle proposte di perimetrazione per la modifica delle ZRC indicate al precedente punto 2);
5. di stabilire che al termine delle fasi di notifica e di istruttoria di cui al precedente punto 4) il Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Rimini, entro i successivi 10 giorni, comunichi al Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca, al fine di procedere all'adozione dell'atto finale di modifica delle zone protette di che trattasi, quanto segue:
 - a. i modi e i tempi dell'avvenuta pubblicizzazione del presente atto presso i Comuni e le frazioni o borgate interessati;
 - b. gli estremi della registrazione di protocollo con il quale il presente provvedimento è stato trasmesso alle organizzazioni professionali agricole provinciali e locali;
 - c. la percentuale delle opposizioni motivate a loro pervenute;
6. di definire inoltre che il vincolo di protezione delle zone indicate al precedente punto 2) sia corrispondente a quello del Piano faunistico-venatorio regionale 2018-2023, approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa dell'Emilia-Romagna 6 novembre 2018, n. 179, ovvero fino al termine della stagione venatoria 2023/2024;
7. di dare atto, che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;
8. di disporre infine la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che il Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura, Caccia e Pesca.

ZRC denominata “Casteldelci”

Motivazione della proposta di modifica

Nel rispetto di quanto previsto dalla L. n. 157/1992, dalla L.R. n. 8/1994 ed in applicazione dei contenuti del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018 – 2023 si ritiene opportuno di rimodulare la perimetrazione della ZRC Casteldelci ubicata nel territorio dell'ATC RN2, già istituita ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 557/2019.

Tale ripermetrazione determina la restituzione al Territorio a gestione programmata della caccia di un'area di ha 44 e SASP di ha 40, con la contestuale annessione alla ZRC di un'area di ha 65 e SASP ha 55.

Nella porzione territoriale oggetto di restituzione al Territorio a gestione programmata della caccia, infatti, sono state individuate delle zone di “rimessa” per il cinghiale e pertanto, al fine di tutelare le attività agricole, si ritiene necessario applicare una gestione attiva della specie.

La ZRC risulta idonea per il ripopolamento dei territori contigui mediante l'irradiazione naturale della piccola selvaggina stanziale; le caratteristiche morfologiche del territorio, inoltre, permettono di realizzare un'efficiente vigilanza.

Descrizione dei confini

Partendo dalla località Casteldelci si segue il crinale secondario fino a raggiungere la sponda destra del torrente Senatello. Si prosegue poi rimanendo sulla sponda destra fino all'altezza del Molino del Rio, si attraversa l'alveo del fiume e si procede fino al bivio con la strada comunale “Ville di Fragheto”; si gira a destra fino ad incrociare la SP76 all'imbocco del Ponte Pianarini. Da qui si arriva al confine regionale sul Torrente Senatello con la Regione Toscana e lo si segue fino ad incrociare la strada comunale in località La Pieve; si prosegue lungo fossi e strade interpoderali fino a località Monte di Sotto. Si percorre poi la strada comunale “Trebbio” fino ad incrociare la SP76 e arrivando a località “Giardiniera”; da qui si gira a sinistra percorrendo la SP91; si supera l'abitato di Mercato e prima dell'abitato di località “Schigno” si prende il sentiero sulla destra che costeggia la centralina dell'Enel; percorsi circa 50 metri si gira di nuovo a destra, costeggiando la siepe alberata fino a metà del fosso, costeggiandolo fino alla sponda destra del Torrente Senatello. Si segue poi la sponda del torrente fino ad incrociare di nuovo la SP76 e da qui fino a raggiungere il punto di partenza.

PIANO TECNICO PLURIENNALE DI GESTIONE

Caratteristiche generali della zona

L'area in oggetto ricade nel territorio provinciale di Rimini in comprensorio omogeneo 2; dal punto di vista catastale ed amministrativo comprende terreni del Comune di Casteldelci. Occupa una superficie geografica di ha 94 e SASP di ha 82.

L'area presenta vocazionalità nel complesso media per il fagiano e bassa per la lepre. Parte del territorio è in area vocata per la pernice rossa.

Presenza di Aree di Rete Natura 2000

Il territorio interessato non è ricompreso in alcun SIC o ZPS.

Finalità/Obiettivi

Oltre agli obiettivi istituzionali previsti dalla L. n. 157/1992 e dalla L.R. n. 8/1994, le caratteristiche ambientali e faunistiche della zona in oggetto determinano le seguenti finalità gestionali:

- irradiazione naturale di esemplari di pernice rossa;

- irradiazione naturale di esemplari di lepre.

Piano dei miglioramenti ambientali

In riferimento alle caratteristiche ambientali della zona contraddistinte da aree a vegetazione naturale con la presenza di agricoltura a basso impatto ambientale ed alle esigenze ecologiche delle specie suddette, gli interventi che verranno privilegiati possono essere individuati come segue:

Semina di colture "a perdere"

La semina di colture agrarie, destinate all'utilizzo esclusivo da parte della piccola selvaggina stanziale, ha l'obiettivo di incrementare la capacità portante di un determinato ambiente.

Tali colture devono essere predisposte in zone di transizione tra ambienti aperti e territori coperti da vegetazione arbustiva o arborea, in modo tale che siano facilmente e sicuramente raggiungibili dalle specie.

Tutte le operazioni colturali necessarie per l'impianto dovranno prevedere l'utilizzo della strumentazione di base ed inoltre dovranno essere praticate delle tecniche colturali tali da non pregiudicare la sanità dell'ambiente.

La scelta delle sementi dovrà orientarsi invece su razze e varietà locali, ben adattate con l'ambiente ed il più rustiche possibile, anche se dotate di scarsa produttività.

Tra le principali essenze da impiegare per l'impianto di colture a perdere per lepre e fasianidi, si prediligono erba medica, trifogli, lupinella, vecce pisello di prato, ginestrino, barbabietola da foraggio e tipi NZ, cavolo da foraggio, colza, grano saraceno, frumento, orzo, avena, segale, mais, loietto, loiessa, festuche, erba mazzolina, poe.

L'impianto deve assicurare una frammentazione di queste colture su fasce a sviluppo lineare, tale da alternare leguminose, cereali primaverili-estivi, cereali autunno-vernini, colture pluriennali, su ampiezze di 2-3 m per ogni essenza, in modo da creare fasce larghe 10-12 m e lunghe 100-200 m.

Trinciatura periodica della vegetazione degli incolti

Il rinnovo vegetativo di formazioni di scarso valore alimentare quale gli incolti consente la presenza, anche se per brevi periodi, di giovani ricacci pascolabili.

Tali operazioni dovranno perseguire le seguenti caratteristiche tecniche:

- Periodo di realizzazione: fine dell'inverno (fine febbraio-inizio marzo) in quanto consente un rapido risveglio vegetativo e una maggiore disponibilità alimentare in questi mesi particolarmente critici dal punto di vista trofico;
- Aree interessate: margini di zone boscate o di siepi, facilmente raggiungibili dai selvatici, e devono assumere uno sviluppo lineare su 70-100 m con ampiezze di 20-30 m;
- Frequenza degli interventi: una o due volte all'anno limitando la colonizzazione dei terreni abbandonati da parte del bosco.

Ripristino e ripulitura di fossi, e sorgenti

La finalità di tale intervento è da ricercare nel mantenimento di punti di abbeverata naturali indispensabili soprattutto per i fasianidi, tuttavia dovrà essere mantenuta la formazione ripariale presente sull'argine, che garantisce la funzione di rifugio e nidificazione per le specie di piccola selvaggina stanziale.

Piano di gestione faunistica

Sono previsti:

- censimenti primaverili ed autunnali della lepre (con faro o termocamera su percorsi prestabiliti);

- censimenti primaverili della pernice rossa (al canto), con verifica estiva delle nidiate;
- monitoraggio della presenza di volpi e corvidi ed eventuale attuazione di azioni di controllo;
- eliminazione delle fonti alimentari di origine antropica eventualmente presenti nel territorio;
- monitoraggio della presenza degli ungulati (cinghiale in particolare) ed eventuale attuazione di azioni di controllo.

Piano delle immissioni

In riferimento agli obiettivi della ZRC sarà prevista nel 2021 l'immissione di esemplari di pernice, con lo scopo di incrementare e consolidare la popolazione presente, secondo le modalità previste dal vigente Piano Faunistico Venatorio Regionale. I capi utilizzati per le immissioni dovranno essere possibilmente di cattura locale e provenire quindi dalle Zone di Ripopolamento e Cattura provinciali o, in mancanza, da allevamenti estensivi regionali.

Sono previste immissioni di lepri di cattura locale provenienti da ZRC della Valmarecchia.

Piano delle catture

La ZRC è principalmente finalizzata all'irradiamento nel territorio circostante di lepri e pernici.

Solo qualora la densità della lepre raggiunga il minimo di 15 esemplari/kmq, potranno essere effettuate delle azioni di cattura esclusivamente ai fini della prevenzione danni alle colture sensibili eventualmente presenti. Eventuali catture di esemplari di pernice da utilizzare per immissioni in altre aree protette saranno oggetto di opportuna valutazione da parte del Servizio Territoriale competente.

(Si allega al presente documento cartografia della zona)

Cartografia ZRC Casteldeci

ZRC denominata “CAVALLINO”

Motivazione della proposta di modifica

Nel rispetto di quanto previsto dalla L. n. 157/1992, dalla L.R. n. 8/1994 ed in applicazione dei contenuti del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018 – 2023, si ritiene opportuno rimodulare i confini della ZRC Cavallino, ubicata all'interno del territorio dell'ATC RN1, già istituita ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 557/2019.

Il fine di questa ripermimetrazione è principalmente l'esclusione di alcune porzioni di territorio (un frutteto abbandonato negli ultimi anni e due fossi) che si sono rilevate adatte quali “rimesse” per cinghiali. La riduzione di superficie è compensata in parte da aggiunta di una parte di territorio nella parte nord est della ZRC ed in parte dall'ampliamento della ZRC di Raibano di Sopra.

L'area così modificata è comunque adatta alla sosta ed alla riproduzione delle principali specie stanziali, il perimetro risulta adeguato a determinare, mediante l'irradiazione naturale, il ripopolamento dei territori contigui ed infine presenta una morfologia che consente la cattura delle specie stanziali per la successiva immissione negli A.T.C. o il reinserimento in altre zone di protezione.

Descrizione dei confini

Si parte dal civico n. 68 in Via Ca' Sensoli di Sotto (S.P. 41) e si segue la carraia fino ad immettersi in Via Canneto, da qui si gira a destra verso valle e si segue la via fino a prendere la prima carraia sulla sinistra (davanti al civico n. 58), si segue, quindi, la carraia costeggiando il bordo dell'oliveto sulla destra, e finito l'oliveto si attraversa il campo fino al rudere presente a circa 170 metri. Dal rudere si prosegue sulla destra lungo la capezzagna della vigna e si percorre questa verso valle tenendo sempre le vigne alla nostra sinistra fino al Rio Melo e da qui si segue il Rio verso mare fino alla carraia. Si prosegue a destra sulla carraia, si attraversa il Rio Melo e si arriva in Via Ca' Bellino. Si prosegue su questa in direzione monte continuando in Via Valliano fino all'incrocio con Via Casiccio. Qui si percorre la via Casiccio per 1,320 Km in direzione della S.P. 42 e quindi si prende la carraia sulla sinistra che si segue per 845 metri, poi si gira a destra e si costeggia il bosco fino a raggiungere la casa con piscina al civico 1040 di Via Valliano e quindi si raggiunge Via Pianello di Valliano. Si prosegue verso monte lungo questa via e quindi lungo la carraia fino al Fosso della Lama. Si segue quindi in direzione valle il Fosso della Lama fino al primo ponticello. Qui si prosegue a destra sulla carraia fino a Via Serra. Si prosegue lungo via Serra in direzione valle fino al civico 4 e da qui si segue la carraia sulla destra fino all'incrocio con Via Stracciarino, quindi si prende a sinistra e si segue via Stracciarino fino all'incrocio con Via Riva Bianca. Si prosegue su via Riva Bianca in direzione della S.P. 41 fino al civico 15. Da qui percorsi circa 150 metri sempre lungo Via Riva Bianca si gira a destra e si segue il bordo del campo e la carraia fino alla S.P. 41 (Via Montescudo), si segue quindi questa in direzione monte fino al punto di partenza.

PIANO TECNICO PLURIENNALE DI GESTIONE

Caratteristiche generali della zona

L'area in oggetto è in territorio provinciale di Rimini, è ubicata all'interno del comprensorio omogeneo 1, ricade nell'A.T.C. RN1 ed interessa, amministrativamente, parte dei Comuni di Coriano e di Montescudo – Monte Colombo.

Occupava una superficie geografica di ha 255,43 e SASP di ha 249,21 ed è caratterizzata da utilizzo agro-silvicolturale e da aspetti ambientali tipici delle colline riminesi (vigneti e oliveti).

La ZRC presenta vocazionalità medio - alta per la starna e media per lepre e fagiano. Non rientra nell'area vocata per la pernice rossa.

Presenza di Aree di Rete Natura 2000

Nell'area in oggetto non vi sono Aree di rete Natura 2000.

Finalità/Obiettivi

Oltre alle finalità ed agli obiettivi istituzionali previsti dalla L. n. 157/1992 e dalla L.R. n. 8/1994, le caratteristiche ambientali e faunistiche della zona in oggetto determinano i seguenti obiettivi gestionali:

- affermazione e incremento della lepre; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime di 15 capi/kmq;
- affermazione ed incremento del fagiano; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime di 25 capi/kmq.

Piano dei miglioramenti ambientali

Considerando sia le caratteristiche ambientali della zona (ampia disponibilità di aree a vegetazione naturale e buona diversità ambientale), sia le esigenze ecologiche delle specie indicate quali prioritarie, gli interventi che verranno privilegiati possono essere individuati come segue:

Impianto di colture "a perdere"

Il mantenimento della presenza di colture agrarie destinate all'utilizzo esclusivo da parte dei selvatici, risulta un intervento fondamentale quando si voglia aumentare la capacità portante di un determinato ambiente, in modo tale da consentire un migliore sviluppo soprattutto della piccola selvaggina stanziale.

Tali colture devono essere piantate in zone di transizione tra ambienti aperti e territori coperti da vegetazione arbustiva o arborea, in modo tale che siano facilmente e sicuramente raggiungibili dai selvatici. La scelta deve cadere in quelle formazioni vegetali erbacee o arbustive che non garantiscono fonti alimentari di qualità (brachipodieti, nardeti). Le operazioni colturali necessarie per l'impianto e le successive cure (lavorazioni del terreno, concimazioni possibilmente organiche, ecc.) dovranno essere compiute il minimo necessario e con tecniche non pregiudizievoli la sanità dell'ambiente, tenendo presente che le finalità non sono assolutamente produttive. E' consigliata anche una rotazione tra le colture, avvicinando essenze miglioratrici ad altre depauperanti, in modo da garantire un miglior stato fitosanitario e una maggior fertilità del terreno.

È opportuno rivolgersi a sementi non selezionate artificialmente, in modo da consentire una diffusione naturale nelle aree contigue. La scelta dovrà orientarsi invece su razze e varietà locali, ben adattate con l'ambiente ed il più rustiche possibile, anche se dotate di scarsa produttività. Anche la resistenza fitopatologica non risulta indispensabile; la presenza di parassiti crea infatti catene alimentari più complesse ed una maggiore diversità specifica. La composizione floristica deve garantire una disponibilità alimentare per tutto l'anno; di conseguenza le specie impiegate dovranno essere caratterizzate da uno sviluppo e maturazione progressiva.

Tra le principali essenze da impiegare per l'impianto di colture a perdere per lepre e fasianidi, si consigliano erba medica, trifogli, lupinella, vecce pisello di prato, ginestrino, barbabietola da foraggio e tipi NZ, cavolo da foraggio, colza, grano saraceno, frumento, orzo, avena, segale, mais, loietto, loiessa, festuche, erba mazzolina, poe.

L'impianto deve assicurare una frammentazione di queste colture su fasce a sviluppo lineare, tale da alternare leguminose, cereali primaverili-estivi, cereali autunno-vernini, colture pluriennali, su ampiezze di 2-3 m per ogni essenza, in modo da creare fasce larghe 10-12 m e lunghe 100-200 m.

Periodica trinciatura della vegetazione degli incolti

Il rinnovo vegetativo di formazioni di scarso valore alimentare (brachipodieta) consente la presenza, anche se per brevi periodi, di giovani ricacci pascolabili, incrementando così l'offerta pabulare.

Il passaggio su queste formazioni di decespugliatori a coltelli o a catene determina la triturazione e il successivo rigoglio vegetativo delle specie presenti, oltre che una naturale concimazione con conseguente aumento della fertilità del terreno. Tali operazioni non devono essere compiute nei periodi di riproduzione dei selvatici, in modo da evitare disturbi e danni diretti alla fauna; i periodi migliori di intervento sono individuabili alla fine dell'inverno, (fine febbraio-inizio marzo) in modo da consentire un più rapido risveglio vegetativo e una maggiore disponibilità alimentare in questi mesi particolarmente critici per i selvatici. Le aree interessate da tali trinciature periodiche, vanno individuate ai margini dei piccoli boschi e siepi presenti, facilmente raggiungibili dai selvatici, e devono assumere uno sviluppo lineare su 70-100 m con ampiezze di 20-30 m. Questi trattamenti se eseguiti con sufficiente frequenza (una-due volte all'anno) limitano la colonizzazione dei terreni abbandonati da parte delle essenze arbustive ed arboree. A seguito di tali interventi è anche possibile eseguire una semina di essenze foraggiere rustiche, mediante la tecnica del sod-seeding, consentendo l'insediamento di altre varietà a più alto valore pabulare.

Ripristino e ripulitura di fossi, canali e sorgenti

Gli interventi di questo tipo sono finalizzati al mantenimento di punti di abbeverata naturali indispensabili soprattutto per i fasianidi; la pulizia ed il ripristino di questi punti-acqua deve essere compiuta con attenzione, eliminando solo la vegetazione insediatasi sulle sponde e che non consente l'accesso e il regolare deflusso delle acque. Deve essere comunque mantenuta la formazione ripariale presente sull'argine, che ha le note funzioni di rifugio e nidificazione per numerosi selvatici. L'eliminazione della vegetazione e dei materiali occludenti fossi e canali, deve essere compiuta in periodi e con metodi tali da non causare danno alla fauna selvatica.

Piano di gestione faunistica

Sono previsti:

- censimenti primaverili ed autunnali della lepore (con faro o termocamera su percorsi prestabiliti);
- censimenti primaverili del fagiano (al canto), con verifica estiva delle nidiate;
- monitoraggio della presenza di volpi e corvidi ed eventuale attuazione di azioni di controllo;
- eliminazione delle fonti alimentari di origine antropica eventualmente presenti nel territorio;
- monitoraggio della presenza degli ungulati (cinghiale in particolare) ed eventuale attuazione di azioni di controllo.

Piano delle immissioni

È prevista l'immissione di esemplari adulti di fagiano, con lo scopo di incrementare e consolidare la popolazione presente. I capi utilizzati per le immissioni dovranno provenire esclusivamente da catture locali e provenire preferibilmente da ZRC della Valconca e Valle del Marano.


Sono previste immissioni di lepri di cattura locale provenienti preferibilmente da ZRC della Valconca e Valle del Marano.

Piano delle catture

Le catture di lepri e fagiani saranno attuabili al consolidamento di una densità minima rispettivamente di 15 e 25 capi/Kmq.

(Si allega al presente documento cartografia della zona)

Cartografia ZRC Cavallino



ZRC denominata “PIETRACUTA”

Motivazione della proposta di modifica

Nel rispetto di quanto previsto dalla L. n. 157/1992, dalla L.R. n. 8/1994 ed in applicazione dei contenuti del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018 – 2023 si ritiene opportuno di rimodulare i confini della ZRC Pietracuta ubicata nel territorio dell’ATC RN2, già istituita ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 557/2019.

Tale ripermetrazione della ZRC determina la restituzione al Territorio a gestione programmata della caccia di un’area di ha 21 e SASP di ha 21, in quanto in tale porzione territoriale sono state individuate delle zone di rifugio per il cinghiale e pertanto, al fine di tutelare le attività agricole, si ritiene necessario applicare una gestione attiva della specie.

La diminuzione è comunque compensata dall’incremento di superficie della ZRC Casteldelci.

La ZRC risulta idonea per il ripopolamento dei territori contigui mediante l’irradiazione naturale della piccola selvaggina stanziale; le caratteristiche morfologiche del territorio, inoltre, permettono di realizzare un’efficiente vigilanza.

Descrizione dei confini – si allega al presente documento cartografia della zona

Partendo dalla località Torello si prende la SP 258 “Marecchiese” in direzione Ponte Santa Maria Maddalena; superato il ponte si gira a destra e si segue Via Molino fino al ristorante “Spiga d’oro”; da qui si gira a destra attraversando l’alveo del fiume e passando sulla briglia fino alla pista ciclabile. Da qui si prosegue percorrendo la ciclabile in direzione “Pietracuta” fino a raggiungere il confine dell’Oasi Fiume Marecchia. Successivamente si segue il confine dell’Oasi fino al punto di partenza.

PIANO TECNICO PLURIENNALE DI GESTIONE

Caratteristiche generali della zona

L’area in oggetto ricade nel territorio provinciale di Rimini comprensorio omogeneo 2; dal punto di vista catastale ed amministrativo comprende terreni dei Comuni di Novafeltria e San Leo. Occupa una superficie geografica di ha 206,00 e SASP di ha 117,00.

L’area presenta vocazionalità nel complesso media per il fagiano e bassa per la lepre. Parte del territorio è vocato per la pernice rossa.

La Zona è contigua alla Zona di Ripopolamento e cattura esistente di Ponte Santa Maria Maddalena ed all’Oasi Fiume Marecchia e pertanto beneficia di irradiazione in particolare di lepri da queste.

Presenza di Aree di Rete Natura 2000

Il territorio interessato non è ricompreso in alcun SIC o ZPS.

Finalità/Obiettivi

Oltre agli obiettivi istituzionali previsti dalla L. n. 157/1992 e dalla L.R. n. 8/1994, le caratteristiche ambientali e faunistiche della zona in oggetto determinano le seguenti finalità gestionali:

- affermazione ed incremento della lepre; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime di 15 capi/kmq.;
- affermazione ed incremento del fagiano; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime di 25 capi/kmq.,

Piano dei miglioramenti ambientali

In riferimento alle caratteristiche ambientali della zona contraddistinte da aree a vegetazione naturale con la presenza di agricoltura a basso impatto ambientale ed alle esigenze ecologiche delle specie suddette, gli interventi che verranno privilegiati possono essere individuati come segue:

Semina di colture "a perdere"

La semina di colture agrarie, destinate all'utilizzo esclusivo da parte della piccola selvaggina stanziale, ha l'obiettivo di incrementare la capacità portante di un determinato ambiente.

Tali colture devono essere predisposte in zone di transizione tra ambienti aperti e territori coperti da vegetazione arbustiva o arborea, in modo tale che siano facilmente e sicuramente raggiungibili dalle specie.

Tutte le operazioni colturali necessarie per l'impianto dovranno prevedere l'utilizzo della strumentazione di base ed inoltre dovranno essere praticate delle tecniche colturali tali da non pregiudicare la sanità dell'ambiente.

La scelta delle sementi dovrà orientarsi invece su razze e varietà locali, ben adattate con l'ambiente ed il più rustiche possibile, anche se dotate di scarsa produttività.

Tra le principali essenze da impiegare per l'impianto di colture a perdere per lepre e fasianidi, si prediligono erba medica, trifogli, lupinella, vecce pisello di prato, ginestrino, barbabietola da foraggio e tipi NZ, cavolo da foraggio, colza, grano saraceno, frumento, orzo, avena, segale, mais, loietto, loiessa, festuche, erba mazzolina, poe.

L'impianto deve assicurare una frammentazione di queste colture su fasce a sviluppo lineare, tale da alternare leguminose, cereali primaverili-estivi, cereali autunno-vernini, colture pluriennali, su ampiezze di 2-3 m per ogni essenza, in modo da creare fasce larghe 10-12 m e lunghe 100-200 m.

Trinciatura periodica della vegetazione degli incolti

Il rinnovo vegetativo di formazioni di scarso valore alimentare quale gli incolti consente la presenza, anche se per brevi periodi, di giovani ricacci pascolabili.

Tali operazioni dovranno perseguire le seguenti caratteristiche tecniche:

- Periodo di realizzazione: fine dell'inverno (fine febbraio-inizio marzo) in quanto consente un rapido risveglio vegetativo e una maggiore disponibilità alimentare in questi mesi particolarmente critici dal punto di vista trofico;
- Aree interessate: margini di zone boscate o di siepi, facilmente raggiungibili dai selvatici, e devono assumere uno sviluppo lineare su 70-100 m con ampiezze di 20-30 m;
- Frequenza degli interventi: una o due volte all'anno limitando la colonizzazione dei terreni abbandonati da parte del bosco.

Ripristino e ripulitura di fossi, e sorgenti

La finalità di tale intervento è da ricercare nel mantenimento di punti di abbeverata naturali indispensabili soprattutto per i fasianidi, tuttavia dovrà essere mantenuta la formazione ripariale presente sull'argine, che garantisce la funzione di rifugio e nidificazione per le specie di piccola selvaggina stanziale.

Piano di gestione faunistica

Sono previsti:

- censimenti primaverili ed autunnali della lepre (con faro o termocamera su percorsi prestabiliti);
- censimenti primaverili del fagiano (al canto), con verifica estiva delle nidiate;

- monitoraggio della presenza di volpi e corvidi ed eventuale attuazione di azioni di controllo;
- eliminazione delle fonti alimentari di origine antropica eventualmente presenti nel territorio;
- monitoraggio della presenza degli ungulati (cinghiale in particolare) ed eventuale attuazione di azioni di controllo.

Piano delle immissioni

In riferimento agli obiettivi della ZRC è prevista nel 2021 l'immissione di esemplari giovani (90 – 120 gg) di fagiano, con lo scopo di incrementare e consolidare la popolazione presente. I capi utilizzati per le immissioni dovranno essere possibilmente di cattura locale e provenire quindi dalle Zone di Ripopolamento e Cattura provinciali o, in mancanza, da allevamenti estensivi regionali.


Sono previste immissioni di lepri di cattura locale provenienti da ZRC della Valmarecchia.

Piano delle catture

Le caratteristiche morfologiche della ZRC (presenza all'interno dell'abitato di Pietracuta, presenza della SP 258 "Marecchiese" lungo circa il 50% del confine, presenza dell'Oasi del Marecchia per almeno il 30% del confine) non favoriscono l'irradiazione nel territorio di caccia programmata. Per tale ragione, a ZRC, qualora le densità delle due specie in indirizzo risultino adeguate (lepre minimo 15 esemplari/kmq, fagiano minimo 25 esemplari/kmq), potranno essere effettuate delle azioni di cattura.

(Si allega al presente documento cartografia della zona)

Cartografia ZRC Pietracuta



ZRC denominata “RAIBANO DI SOPRA”

Motivazione della proposta di modifica

Nel rispetto di quanto previsto dalla L. n. 157/1992, dalla L.R. n. 8/1994 ed in applicazione dei contenuti del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018 – 2023, si ritiene opportuno rimodulare i confini della ZRC Raibano di Sopra, ubicata all'interno del territorio dell'ATC RN1, già istituita ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 557/2019.

Il fine di tale ripermimetrazione è quello di aumentare la superficie e la capacità riproduttiva della ZRC compensando la riduzione della ZRC “Cavallino” e nel contempo escludere una piccola porzione boschiva in cui è stata accertata la presenza di una “rimessa” per i cinghiali. L'area così modificata è adatta alla sosta ed alla riproduzione delle principali specie stanziali, il perimetro risulta adeguato a determinare, mediante l'irradiazione naturale, il ripopolamento dei territori contigui ed infine presenta una morfologia che consente la cattura delle specie cacciabili per la successiva immissione negli A.T.C. o il reinserimento in altre zone di protezione.

Descrizione dei confini della modifica

(Si allega cartografia della zona)

Partendo dai confini della Zona di Ripopolamento approvata nel 2019, l'ampliamento comprende l'area all'interno delle seguenti strade in Comune di Coriano: Via Armellini, Via Circonvallazione, Via del Balcone e S.P.50. La riduzione proposta, invece, esclude l'area in cui è situato l'impianto di Termovalorizzazione con la porzione boschiva prospiciente all'interno della quale è stata rilevata la “rimessa” per cinghiali; pertanto percorrendo Via Raibano verso Raibano, nel punto in cui la strada curva a sinistra di 90 gradi e passa tra l'impianto Eternedile ed l'impianto di Termovalorizzazione, si prosegue a destra e si segue la carraia che costeggia il fosso Raibano in direzione della sorgente, lasciando il termovalorizzatore sulla sinistra, fino ad immettersi in Via Bruschetto.

PIANO TECNICO PLURIENNALE DI GESTIONE

Caratteristiche generali della zona

L'area in oggetto fa parte del territorio provinciale di Rimini ed è ubicata all'interno del comprensorio omogeneo 1. Ricade nell'ATC RN1 ed interessa amministrativamente sia il Comune di Coriano e sia, seppur in piccola parte (circa 7 ettari), il Comune di Misano Adriatico. Occupa una superficie geografica di ha 423,55 e SASP di ha 386,86 ed è caratterizzata da un utilizzo agro-silvicolturale e da aspetti ambientali tipici della collina riminese (in particolare presenta diffuse coltivazioni a vigneto ed oliveto).

L'area presenta vocazionalità medio - alta per le principali specie di fauna stanziale (in particolare lepre, fagiano e starna). Non rientra nell'area a vocazione per la pernice rossa.

Presenza di Aree di Rete Natura 2000

Nell'area in oggetto non vi sono Aree di rete Natura 2000.

Finalità/Obiettivi

Oltre alle finalità ed agli obiettivi istituzionali previsti dalla L. n. 157/1992 e dalla L.R. n. 8/1994, le caratteristiche ambientali e faunistiche della zona in oggetto determinano i seguenti obiettivi:

- affermazione e incremento della lepre; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime di 15 capi/kmq;
- affermazione ed incremento del fagiano; tale obiettivo si riterrà raggiunto con densità minime di 25 capi/kmq.

Piano dei miglioramenti ambientali

Considerando sia le caratteristiche ambientali della zona (ampia disponibilità di aree a vegetazione naturale e buona diversità ambientale), sia le esigenze ecologiche delle specie indicate quali prioritarie, gli interventi che verranno privilegiati possono essere individuati come segue:

Impianto di colture "a perdere"

Il mantenimento della presenza di colture agrarie destinate all'utilizzo esclusivo da parte dei selvatici, risulta un intervento fondamentale quando si voglia aumentare la capacità portante di un determinato ambiente, in modo tale da consentire un migliore sviluppo soprattutto della piccola selvaggina stanziale. Tali colture devono essere piantate in zone di transizione tra ambienti aperti e territori coperti da vegetazione arbustiva o arborea, in modo tale che siano facilmente e sicuramente raggiungibili dai selvatici. La scelta deve cadere in quelle formazioni vegetali erbacee o arbustive che non garantiscono fonti alimentari di qualità (brachipodieti, nardeti). Le operazioni colturali necessarie per l'impianto e le successive cure (lavorazioni del terreno, concimazioni possibilmente organiche, ecc.) dovranno essere compiute il minimo necessario e con tecniche non pregiudizievoli la sanità dell'ambiente, tenendo presente che le finalità non sono assolutamente produttive. E' consigliata anche una rotazione tra le colture, avvicinando essenze miglioratrici ad altre depauperanti, in modo da garantire un miglior stato fitosanitario e una maggior fertilità del terreno. E' opportuno rivolgersi a sementi non selezionate artificialmente, in modo da consentire una diffusione naturale nelle aree contigue. La scelta dovrà orientarsi invece su razze e varietà locali, ben adattate con l'ambiente ed il più rustiche possibile, anche se dotate di scarsa produttività. Anche la resistenza fitopatologica non risulta indispensabile; la presenza di parassiti crea infatti catene alimentari più complesse ed una maggiore diversità specifica. La composizione floristica deve garantire una disponibilità alimentare per tutto l'anno; di conseguenza le specie impiegate dovranno essere caratterizzate da uno sviluppo e maturazione progressiva. Tra le principali essenze da impiegare per l'impianto di colture a perdere per lepree e fasianidi, si consigliano erba medica, trifogli, lupinella, vecce pisello di prato, ginestrino, barbabietola da foraggio e tipi NZ, cavolo da foraggio, colza, grano saraceno, frumento, orzo, avena, segale, mais, loietto, loiessa, festuche, erba mazzolina, poe. L'impianto deve assicurare una frammentazione di queste colture su fasce a sviluppo lineare, tale da alternare leguminose, cereali primaverili-estivi, cereali autunno-vernini, colture pluriennali, su ampiezze di 2-3 m per ogni essenza, in modo da creare fasce larghe 10-12 m e lunghe 100-200 m.

Periodica trinciatura della vegetazione degli incolti

Il rinnovo vegetativo di formazioni di scarso valore alimentare (brachipodieti) consente la presenza, anche se per brevi periodi, di giovani ricacci pascolabili, incrementando così l'offerta pabulare. Il passaggio su queste formazioni di decespugliatori a coltelli o a catene determina la triturazione e il successivo rigoglio vegetativo delle specie presenti, oltre che una naturale concimazione con conseguente aumento della fertilità del terreno. Tali operazioni non devono essere compiute nei periodi di riproduzione dei selvatici, in modo da evitare disturbi e danni diretti alla fauna; i periodi migliori di intervento sono individuabili alla fine dell'inverno, (fine febbraio-inizio marzo) in modo da consentire un più rapido risveglio vegetativo e una maggiore disponibilità alimentare in questi mesi particolarmente critici per i selvatici. Le aree interessate da tali trinciature periodiche, vanno individuate ai margini di zone boscate, facilmente raggiungibili dai selvatici, e devono assumere uno sviluppo lineare su 70-100 m con ampiezze di 20-30 m. Questi trattamenti se eseguiti con sufficiente frequenza (una-due volte all'anno) limitano la colonizzazione dei terreni abbandonati da parte del bosco. A seguito di tali interventi è anche possibile eseguire una semina di essenze foraggiere rustiche, mediante la tecnica del sod-seeding, consentendo l'insediamento di altre varietà a più alto valore pabulare.

Ripristino e ripulitura di fossi, canali e sorgenti

Gli interventi di questo tipo sono finalizzati al mantenimento di punti di abbeverata naturali indispensabili soprattutto per i fasianidi; la pulizia ed il ripristino di questi punti-acqua deve essere compiuta con attenzione, eliminando solo la vegetazione insediatasi sulle sponde e che non consente l'accesso e il regolare deflusso delle acque. Deve essere comunque mantenuta la formazione ripariale presente sull'argine, che ha le note funzioni di rifugio e nidificazione per numerosi selvatici. L'eliminazione della vegetazione e dei materiali occludenti fossi e canali, deve essere compiuta in periodi e con metodi tali da non causare danno alla fauna selvatica.

Piano di gestione faunistica

Sono previsti:

- censimenti primaverili ed autunnali della lepre (con faro o termocamera su percorsi prestabiliti);
- censimenti primaverili del fagiano (al canto), con verifica estiva delle nidiate;
- monitoraggio della presenza di volpi e corvidi ed eventuale attuazione di azioni di controllo;
- eliminazione delle fonti alimentari di origine antropica eventualmente presenti nel territorio;
- monitoraggio della presenza degli ungulati (cinghiale in particolare) ed eventuale attuazione di azioni di controllo.

Piano delle immissioni

È prevista l'immissione di esemplari adulti di fagiano, con lo scopo di incrementare e consolidare la popolazione presente. I capi utilizzati per le immissioni dovranno provenire esclusivamente da catture locali e provenire preferibilmente da ZRC della Valconca e Valle del Marano.

Sono previste immissioni di lepri di cattura locale provenienti preferibilmente da ZRC della Valconca e Valle del Marano.

Piano delle catture

Poiché la zona in questione è sottoposta a vincolo di protezione già da diversi anni ed è sempre stata area tradizionale di catture, si prevede di programmare già a partire dal primo anno di attivare le catture previa chiaramente verifica dei limiti minimi di densità di lepre e fagiano previsti dal PFVR (15 lepri/KMQ e 25 fagiani/KMQ).

(Si allega al presente documento cartografia della zona)

Cartografia ZRC Raibano di sopra